

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3089 del 17/06/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Conti s.s. con sede legale in Via Tombetta n. 663 del Comune di Bertinoro ed installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3260 del 17/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Conti s.s. con sede legale in Via Tombetta n. 663 del Comune di Bertinoro ed installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020. Rettifica in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).**

### La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)";
- le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Massimiliano Conti in qualità di Rappresentante della Società Agricola Conti s.s. con sede legale in Via Tombetta n. 663 in Comune di Bertinoro ed impianto in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli e di Gestore della medesima installazione, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera c) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che il PTR Agrozootecnica con nota prot. n. PG/2022/43535 del 16/03/2022 ha riscontrato alla sezione § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** incongruenze riferite alla **Tabella acque sotterranee** relative alla colonna **Piezometri, Frequenza e Controllo Arpae**, proponendo per la colonna **Piezometri** di togliere i riferimenti ai piezometri presenti, per la colonna **Frequenza** di inserire il riferimento annuale e per la colonna **Controllo Arpae** di modificare il campionamento annuale riportato nel testo di AIA vigente con la dicitura "Eventuale campionamento annuale-biennale-triennale";

Verificata la sussistenza dell'incongruenza come sopra descritta, anche in considerazione della documentazione agli atti di ufficio conservata ed utilizzata per la stesura dell'AIA, si ritiene doveroso esercitare l'istituto dell'autotutela amministrativa al fine di correggere l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 nella parte sopra evidenziata, alla luce di quanto rilevato dal PTR Agrozootecnica;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/46707 del 21/03/2022 è stato comunicato l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica di AIA in autotutela per la Società Agricola Conti s.s.;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/81223 del 16/05/2022 è stata inviata alla Società Agricola Conti s.s. una richiesta di integrazioni;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/99394 del 15/06/2022 la Società Agricola Conti s.s. ha inviato le integrazioni richieste;

Specificato che nelle integrazioni di cui sopra la ditta:

- A) ha esplicitato la tecnica di spandimento impiegata, ha inviato l'aggiornamento della relativa BAT 21 ed ha fornito la tabella relativa alla BAT 23;
- B) ha comunicato l'intenzione di installare un lavello nel magazzino del capannone n. 1 dei suini, inviando l'aggiornamento dell'Allegato 3A-3B-3D ed ha evidenziato quanto segue: *“l'azienda intende installare un lavello nel magazzino del capannone n1 dei suini, il cui scarico confluisce nella stessa fossa Imhoff collegata al servizio igienico del magazzino. L'allevamento è gestito da un solo addetto, la fossa imhoff è dimensionata per 2 A.E. come risulta dalla Determinazione AIA vigente. Lo scarico della fossa imhoff confluisce nelle fosse sotto il grigliato, pertanto l'inserimento dello scarico del lavello nella fossa imhoff esistente non si configura come nuovo scarico. Il lavello sarà utilizzato esclusivamente dagli addetti, per l'igiene delle mani durante i turni di lavoro.”*;

Verificata la necessità di correggere l'incongruenza riferita alla **Tabella acque sotterranee** del § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** come sopra proposto dal PTR Agrozootecnica, si ritiene doveroso modificare l'Allegato 1 “Le Condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificata la **Tabella acque sotterranee** come segue:

#### Tabella acque sotterranee

Piezometri (*)	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting	Controllo Arpae
Di controllo del lagone di stoccaggio liquami Pz 1; Pz 2; Pz a monte	pH, conducibilità, ammoniaca, cloruri		Annuale	Referti analitici	Annuale	Eventuale campione annuale - biennale - triennale

(\*) Si rimanda alle prescrizioni specifiche n. 56 (analisi verifica piezometri), n. 57 (piezometri a monte e a valle)

Richiamate le prescrizioni n. 72 e n. 74 di AIA sotto riportate:

**(tecnica di spandimento)**

**72. Entro il 31/05/2020** la ditta dovrà comunicare ad Arpae come intenda adeguarsi alla BAT 21; successivamente la ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, un progetto di adeguamento alla BAT 21. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il 21/02/2021.

**(BAT 23)**

**74.** Nella istanza di modifica non sostanziale di AIA, di cui alla prescrizione n. 72 (tecnica di spandimento), dovrà essere allegata anche la tabella “BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo”.

**Considerato che la documentazione integrativa fornita consente di ritenere che il progetto di adeguamento alla BAT 21 si possa ritenere realizzato** (così come risulta dall'aggiornamento della tecnica b e della tecnica d relativa alla BAT 21), **si considerano di conseguenza adempite sia la prescrizione n. 72 che la prescrizione n. 74** (la ditta ha provveduto ad inviare la Tabella BAT 23) e si provvede alla loro eliminazione, pertanto si modifica l'Allegato 1 “Le Condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata alla **BAT 21 - SPANDIMENTO LIQUAME** la colonna **Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione** con riferimento alla tecnica b e d, come segue:

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. spandimento a raso in strisce; 2. spandimento con scarificazione.	Nel caso di spandimento a raso in strisce una serie di tubi flessibili scende da una barra larga montata sul rimorchio spandiletame. I tubi erogano il liquame al livello del suolo in bande parallele ampie. È praticabile l'applicazione fra i filari di colture arabili in crescita. Nel caso di spandimento con scarificazione il liquame è erogato attraverso tubi rigidi terminati con una scarpetta metallica di distribuzione, progettata per applicare il liquame direttamente nelle bande strette sulla superficie e sotto le chiome delle colture. Alcuni tipi di scarpette di spandimento sono progettati per incidere lievemente il suolo, favorendo così l'infiltrazione.	<b>Non applicata</b> <b>Nel 30% dei terreni in uso all'azienda viene Applicata b1</b>
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Per coltivare il suolo e depositarvi il liquame e ricoprirlo interamente mediante ruota di compressione o rulli si utilizzano erpici a denti o a dischi. La profondità dei filari di solchi chiusi è compresa fra 10 e 20 cm.	<b>Nel 70% dei terreni in uso all'azienda la distribuzione viene effettuata con ripper Applicata</b>

- 2 al § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE** viene eliminato il secondo periodo e sostituito come segue: “~~Alla **BAT 21** punto b), si dichiara di utilizzare la tecnica di spandimento (iniezione profonda a solco chiuso), ma le attrezzature in dotazione e le modalità di esecuzione descritte non permettono di ritenerla conforme a quanto riportato al paragrafo 4.13.5.4 del BREF, pertanto si rimanda alla relativa prescrizione. La BAT 21 con la modifica di giugno 2022 si considera applicata.~~”;
- 3 al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** vengono eliminate le prescrizioni n. 72 e n. 74;

In relazione all'installazione di un lavello nel magazzino del capannone n. 1 dei suini, si valuta che lo scarico non si configura come nuovo e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornato il riferimento all'Allegato 3A - 3B - 3D come segue: Allegato 3A - 3B - 3D Rev Giugno 2022;
2. al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** la prima colonna della terza tabella viene modificata come segue: **"Scarichi domestici (servizi igienici) annessi a magazzino ed ufficio e al lavello del magazzino del capannone 1"**;

Considerato che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente la quale invece consente anche l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente, che viene invece denominata BAT-Tool integrato, in quanto consente di **implementare** i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:

- **si modifica la prescrizione n. 19 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo assumono il colore rosso), con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

**(emissioni diffuse)**

**19** Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il **BAT-Tool integrato** o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

- **si aggiornano le parti che erano state ottenute tramite lo strumento BAT-Tool nella versione precedente** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 4 al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** si aggiorna nella prima tabella il dato riferito al **Totale peso vivo** e si inserisce la nota (\*) come segue:

**Peso vivo (t) (\*)** pari a **137,9**

(\*) Calcolato utilizzando un peso medio di 1,22 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita x 0,42).

- 5 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** vengono modificate le seguenti righe della tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**:

Azoto al campo da liquami da BAT-Tool (kg/a) (*)	/	21.226 18.809
Azoto al campo da letami da BAT-Tool (kg/a) (*)	28.250 33.597	/
Azoto totale al campo (kg/a) (*)	28.250	21.226-18.809

- 6 il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene sostituito tutto ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo, come segue:

**BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola (valori stimati con BAT-Tool)**

**Linea produttiva polli da carne (è stata considerato il caso più emissivo: pollo pesante)**

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (t/anno)*
Emissioni in fase di stabulazione	8.095	6,375	
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	-	-	
Emissioni in fase di distribuzione	15,538	-*	
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>23,633</b>	<b>6,375</b>	<b>2,260</b>
<b>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT</b>	78,8%		
* BAT TOOL non conteggia l'emissione da distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi			

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) (*)
Emissioni in fase di stabulazione	11.358	6.268	
Emissioni in fase di trattamento	0	0	
Emissioni in fase di stoccaggio	6.295 (0)	0	
Emissioni in fase di distribuzione	18.957 (0)	0	
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>36.610 (11.358)</b>	<b>6.268</b>	<b>2.931</b>
<b>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT</b>	<b>44,8%</b>		
(*) BAT-Tool non conteggia l'emissione da distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi (in questo caso la cessione a terzi è pari al 100%) i valori tra parentesi rappresentano il 100% di emissione rif. da attribuire alla quota non ceduta a terzi. Pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi di stabulazione.			

### Linea produttiva suini

Considerato che per poter conteggiare il "Totale emissioni diffuse" di ammoniaca e metano provenienti dall'intero processo occorre conteggiare anche le emissioni in fase di distribuzione; considerato quanto specificato al capitolo "C2.1.4 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI", si provvederà ad aggiornare la tabella sottostante, a seguito delle risposte che fornirà l'azienda (si rimanda alla prescrizione n. 72 (tecnica di spandimento)). Allo stato attuale si è attribuito il valore di emissione per la stabulazione associata alla tecnica di riferimento (30 a.0) ed il valore di emissione previsto per "interramento entro 12 ore".

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (t/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (t/anno)*
Emissioni in fase di stabulazione	6.440	6.453	19,317
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	3,521	952	
Emissioni in fase di distribuzione	7,229	4.380	
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>17,190</b>	<b>11.786</b>	<b>19,317</b>
<b>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT</b>	<b>39,4%</b>		-

**BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola (valori stimati con BAT-Tool)**

**Linea produttiva suini**

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT - (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) (*)
Emissioni in fase di stabulazione	6.440	5.835	18.972
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	3.521	1.914	
Emissioni in fase di distribuzione	7.229	1.830	
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>17.190</b>	<b>9.579</b>	<b>18.972</b>
<b>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT</b>	/		

(\*) A discrezione tale colonna relativa al metano può essere omessa non essendo più richiesta dalle BATC (si ricorda comunque l'utilità di avere il dato per le valutazioni degli obblighi del DPR 157/2011 - Dichiarazione PRTR).

**BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola (valori stimati con BAT-Tool)**

**Totale allevamento: linea produttiva polli da carne + linea produttiva suini**

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) Situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno) (*)
Emissioni in fase di stabulazione	17.798	12.103	41.324
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	9.815	1.914	
Emissioni in fase di distribuzione	26.186	1.830	
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>53.799</b>	<b>15.847</b>	<b>41.324</b>
<b>% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT</b>	70,6 %		-

(\*) A discrezione tale colonna relativa al metano può essere omessa non essendo più richiesta dalle BATC (si ricorda comunque l'utilità di avere il dato per le valutazioni degli obblighi del DPR 157/2011 - Dichiarazione PRTR).

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. La produzione complessiva di ammoniaca è pari a: 11.792 t/a (polli = 6,375 t/a, suini = 11.786 t/a). **La produzione totale di ammoniaca è pari a 15.847 kg/a.**

7 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** vengono inseriti in fondo i seguenti capoversi:

Il titolo di azoto nel letame è pari a 31,3 (kg/m<sup>3</sup>).

Il titolo di azoto nel liquame è pari a 2,2 (kg/m<sup>3</sup>).

8 al § **C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee** viene eliminato sotto la prima tabella il seguente periodo: “Il titolo di azoto nel liquame in caso venga allevata la potenzialità massima, risulta pari 2,49 Kg/m<sup>3</sup>;

9 al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata la tabella riferita ai **SUINI**, come segue:

#### SUINI

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH <sub>3</sub> /capo/anno	BAT-AEL kg NH <sub>3</sub> /capo/anno
Stabulazione	2,3-2,72	3,6
Stoccaggio	0,47-0,89	/
Spandimento	(*) 0,85	/

(\*) Si rimanda a quanto riportato al capitolo C2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.

10 al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** vengono modificate le seguenti righe della tabella **Tipologia produttiva autorizzata**, come segue:

Peso vivo medio capi allevati determinato secondo la normativa di settore (t/ciclo)	113	193
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo BAT-Tool (t/ciclo)	137,9	193
Stima ammoniacale emessa (t/anno) (kg/a)	Polli da carne (pesante) 6,375 t/a 6.268	Suini ingrasso 6,719 t/a 9.579
<b>TOTALE</b> Stima ammoniacale emessa (t/anno) (kg/a) (**)	(**)	
Polli da carne (pesante) <u>Azoto</u> totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	0,6	0,349 0,28
Polli da carne (pesante) <u>Fosforo</u> totale escreto dal bilancio aziendale, (espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) confrontato con AEPL	AEPL (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno)
	0,25	0,172 0,15
Suini ingrasso <u>Azoto</u> totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	13,0	13,84 12,45
Suini ingrasso <u>Fosforo</u> totale escreto dal bilancio aziendale, (espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) confrontato con AEPL	AEPL (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno)	DATO AZIENDALE (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/capo/anno)
	5,4	4,68 5,13

(\*) Si riferisce ai lagoni 1 e 2.  
(\*\*) Si rimanda a quanto riportato al capitolo C2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.

11 al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene modificata la tabella **SUINI** della prescrizione n. 20, come segue:

### Suini

Emissioni di ammoniaca per categoria e ricoveri			
Ricovero	Categorie	Valore di emissione calcolato <u>non prescrittivo</u>	LIMITE BAT-AEL
		kg di ammoniaca <del>capo suino</del> per posto (*) per anno	
Capannoni 1, 2, 3, 4	Suini da ingrasso	<del>2,3</del> 2,72	3,6
<b>(*) Per posto si intende l'emissione generata da un posto occupato per anno.</b>			

12 viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** e le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escreto;

Per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. si aggiorna la prescrizione n. 5 come segue:

**5.** Qualora il Gestore modifichi la gestione degli effluenti (es. se si passa da cessione totale a utilizzo agronomico ~~e viceversa~~) che comporti l'applicazione di BAT non contemplate nella presente AIA dovrà provvedere a presentare domanda di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. descrivendo le relative BAT collegate al tipo di gestione degli effluenti ed i conseguenti livelli emissivi.

2. si aggiornano le prescrizioni n. 8 e n. 9 come segue:

**8.** Il Gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

**9.** In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

3. si eliminano le prescrizioni n. 10 e n. 11 in quanto obsolete;

4. si aggiorna la prescrizione n. 12 eliminando nell'ultimo periodo la frase "per almeno 5 anni" che viene sostituita da "secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali" come segue:

**12.** [omissis] I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo ~~per almeno 5 anni~~ secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali.

5. si inseriscono le prescrizioni n. 12 bis e n. 12 ter come segue:

**12 bis.** Il livello di azoto escreto (AEPL) dovrà essere sempre tale da consentire il rispetto del BAT-AEL (dove prescritto) ammoniacale.

**12 ter.** Il livello di fosforo escreto (AEPL) dovrà mantenersi all'interno del valore massimo riportato nella tabella sovrastante.

6. si aggiorna la prescrizione n. 23 come segue:

**23.** Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpaè S.A.C. di Forlì-Cesena dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine ~~prescritto nel rilascio del provvedimento di autorizzazione del medesimo~~, fissato nel documento di presa d'atto/nulla osta dell'Autorità Competente.

7. si inserisce la prescrizione n. 24 bis come segue:

**(emissioni polveri)**

*Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpaè, si è individuato quale coefficiente da impiegare per le pollastre il valore di 0,02 Kg/capo/anno per i polli da carne ed il valore di 0,0685 Kg/capo/anno per i suini.*

**24 bis.** Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

8. si aggiorna la prescrizione n. 38 inserendo la seguente frase "Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche", come segue:

**38.** Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia "a secco".

9. si aggiorna la prescrizione n. 39 inserendo dopo la parola "capannoni" la seguente frase "comprese le piazzole sotto i silos mangimi", come segue:

**39.** Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni, comprese le piazzole sotto i silos mangimi, dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

10. si aggiorna la prescrizione n. 41 inserendo dopo la parola "avarie" la seguente frase "che ne richiedano la sostituzione", come segue:

**41.** Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali

avarie che ne richiedano la sostituzione devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena.

11. si inserisce la prescrizione n. 41 bis come segue:

**41 bis.** Il titolo di azoto ( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AEPL.

12. si aggiorna la prescrizione n. 51, sostituendo l'ultimo periodo come segue:

**51.** Ogni anno la ditta dovrà eseguire almeno 1 campionamento, secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo, di uno degli appezzamenti oggetto del PUA. Il campionamento dovrà riguardare ogni anno un appezzamento diverso (costituito da particelle catastali diverse rispetto a quelle dei terreni campionati nei precedenti 5 anni), scelto tra quelli di proprietà o in affitto situati nel raggio di 3 chilometri dai contenitori di stoccaggio degli effluenti. Nel caso non vi siano appezzamenti oggetto del PUA di proprietà o in affitto situati nel raggio di 3 chilometri dai contenitori di stoccaggio degli effluenti, se ne individueranno nel raggio di 6 chilometri. In mancanza di appezzamenti di proprietà o in affitto, la scelta si dovrà fare nell'ambito degli appezzamenti concessi in uso ai fini del PUA ad altro titolo, procedendo secondo le modalità indicate riguardo ai terreni in proprietà/affitto sopra definite. Il campionamento e le analisi dovranno essere eseguiti nel rispetto del DM del 13/09/1999. ~~Nel rapporto di prova dovranno essere annotati: dati catastali identificativi, numero di sub campioni, strato di terreno interessato dal prelievo (tra 0 e 40 cm).~~ Allo scopo la Ditta dovrà comunicare mediante PEC a questa Agenzia con almeno 10 giorni di anticipo, data ed orario di effettuazione del relativo campionamento al fine di poter eventualmente assistere ed acquisire campioni di verifica. Al rapporto di prova dovrà essere allegato verbale di campionamento, firmato dal gestore o dal referente IPPC, nel quale dovranno essere annotati data di esecuzione, i dati catastali identificativi, il numero di sub campioni, lo strato di terreno interessato dal prelievo (tra 0 e 40 cm).

13. si eliminano le prescrizioni n. 52 e n. 53;

14. si inseriscono le prescrizioni n. 53 bis, n. 53 ter, n. 53 quater e n. 56 bis come segue:

**53 bis.** Qualora, in sede di monitoraggio annuale o di campionamento ufficiale Arpae, si riscontri il superamento del limite fissato dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici anche solo per uno dei parametri fosforo assimilabile ed ESP, il Gestore dovrà sospendere l'attività di distribuzione agronomica degli effluenti sul terreno in questione per il tempo necessario al rientro nei citati limiti e al ripristino di condizioni che rendano di nuovo possibile l'apporto di nutrienti mediante effluenti zootecnici.

*Per quanto riguarda i parametri Rame (Cu) e Zinco (Zn) rimane salvo quanto ulteriormente disposto dal D.M. 01/03/2019, n. 46 e dalla normativa vigente in materia di bonifiche e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.*

**53 ter.** L'attività di distribuzione agronomica potrà pertanto essere ripresa solo dopo un periodo di sospensione di almeno 3 anni a seguito di effettuazione di analisi chimiche che dimostrino necessità di concimazione per il medesimo o il rientro al di sotto dei limiti. Allo scopo la Ditta dovrà comunicare mediante PEC a questa Agenzia con almeno 10 giorni di anticipo, data ed orario di effettuazione del relativo campionamento al fine di poter eventualmente assistere ed acquisire campioni di verifica. Il campionamento e le analisi dovranno avvenire secondo quanto previsto dalla

vigente normativa e smi (attualmente DM 13/09/1999). I relativi rapporti di prova, redatti da parte di laboratorio accreditato, dovranno essere inviati a mezzo PEC all'A.C. Qualora si riscontrino i rientri entro i limiti di legge il gestore potrà riprendere l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti trascorsi 15 giorni dall'invio della Comunicazione a mezzo PEC, qualora non siano posti dall'AC circostanziati motivi ostativi.

**53 quater.** Qualora ad un successivo controllo analitico sul medesimo terreno oggetto di superamento si riscontrino un incremento dei valori riscontrati in occasione del precedente campionamento, si dovrà mantenere la sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici per almeno 5 anni durante i quali tale appezzamento dovrà essere coltivato ad erba medica o prato polifita. La coltura dovrà essere correttamente condotta, provvedendo ai necessari sfalci ed alla rimozione del fieno prodotto dal campo in questione. Trascorso tale periodo, l'azienda potrà utilizzare nuovamente il terreno in questione per lo spandimento di effluenti zootecnici, previa effettuazione di analisi chimiche che dimostrino necessità di concimazione per il medesimo e il rientro al di sotto dei limiti. Allo scopo la Ditta dovrà comunicare mediante PEC a questa Agenzia con almeno 10 giorni di anticipo, data ed orario di effettuazione del relativo campionamento.

**56 bis.** Al fine di ottenere campioni rappresentativi si pongono le seguenti prescrizioni:

- A I piezometri devono essere adeguatamente tamponati in superficie al fine di fermare l'infiltrazione delle acque superficiali, tale condizione deve essere verificata annualmente in occasione dei campionamenti.
- B I piezometri devono essere muniti di apposito tappo.
- C 15 giorni prima del campionamento deve essere effettuato uno spurgo a basso flusso (il piezometro dovrà essere completamente svuotato).
- D Il campionamento andrà eseguito dopo 15 gg dallo spurgo e non oltre 3 settimane, e dovrà essere effettuato tramite pompa peristaltica a basso flusso se la quantità di acqua sarà sufficiente; in caso contrario tramite campionatore passivo
- E I campioni raccolti andranno in appositi contenitori e conservati (temperatura, tempo massimo di conservazione, filtrazione, ecc.) secondo quanto previsto in modo specifico dalla metodica analitica per i parametri oggetto di ricerca.
- F La ditta dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data del campionamento, ad inviare ad Arpa a mezzo PEC, i relativi rapporti di prova analitici, per le valutazioni del caso.

15. si inserisce alla fine del § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** il seguente periodo: *“Resta fermo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi.”*

16. si aggiorna la prescrizione n. 62 inserendo alla fine il periodo *“Le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime.”;*

17. si aggiornano le prescrizioni n. 68 e n. 69 come segue:

**68.** Presso l'installazione dovranno essere detenuti i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione, nonché la documentazione relativa all'allontanamento dei letami/liquami verso terzi (impianto di trattamento/utilizzo sia che il materiale venga ceduto come rifiuto o come sottoprodotto) (Formulario o DDT) sia che venga destinato a utilizzazione agronomica. ~~Per la quota di effluenti destinata a distribuzione in campo~~ In quest'ultima ipotesi, il Gestore dovrà riportare nel contratto col

detentore l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, il suo contenuto in "azoto al campo" (kg/m<sup>3</sup>) calcolato a partire dall'azoto escreto aziendale, al netto della perdita del 28% per gli effluenti suini e del 30% per gli effluenti avicoli. Eventuali variazioni del titolo derivanti dal bilancio annuale dell'azoto escreto sono da considerarsi nell'ambito della tolleranza ammessa ~~la sua concentrazione in azoto (in rapporto al peso e al volume). Fermo restando che il quantitativo di azoto al campo debba essere calcolato esclusivamente attraverso i parametri riportati nel vigente Regolamento Regionale, si sottolinea il fatto che, nel caso la massa volumica dell'effluente si riduca durante la fase di stoccaggio, è necessario considerare tale variazione nel calcolo del titolo dell'effluente, in modo che i terreni oggetto di spandimento ricevano la corretta quantità di azoto secondo la normativa vigente.~~

**69.** Nella redazione del piano di utilizzazione annuale (PUA) il Gestore dovrà attenersi ai modi ed ai tempi previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica. Le modifiche al PUA che riguardino le epoche di distribuzione (o il tipo di coltura o altri aspetti che incidano sulle dosi di applicazione e/o sul coefficiente di efficienza media aziendale e/o sull'apporto di azoto/ha ammesso come media aziendale, dovranno comunque essere predisposte prima delle relative distribuzioni che dovranno risultare nell'apposito registro di utilizzazione.

18. si inseriscono le prescrizioni n. 69 bis e n. 69 ter come segue:

**69 bis.** Il Gestore che attribuisce a terzi fasi di trattamento e/o stoccaggio e/o depurazione e/o distribuzione in campo degli effluenti, dovrà riportare nel contratto l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto (in rapporto al peso e al volume)-. Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato.

**69 ter.** Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato.

19. si inserisce la prescrizione n. 84 bis come segue:

**84 bis.** La ditta dovrà provvedere ad inoltrare alla competente Azienda USL ogni valutazione sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto entro 60 giorni dalla ricezione da parte del soggetto incaricato.

20. al § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** viene modificata in tabella la colonna **Unità di misura** per le prime tre righe come segue:

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Gestore	Arpae		
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase)	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Ad ogni ingresso	Triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase)	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Ad ogni ingresso	Triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase)	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Ad ogni ingresso	Triennale (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale

21. al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata per il parametro **Perdite della rete di distribuzione** la **Frequenza del Gestore** come segue:

<b>Perdite della rete di distribuzione</b>	Controllo visivo	<del>Mensile</del> Annuale doppia lettura nei periodi di fermo	<i>Triennale</i> (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
--	------------------	---	--	---	---------

22. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene inserita la tabella **Emissioni di polveri (BAT 27)** ed il relativo capoverso come segue:

**Emissioni di polveri (BAT 27)**

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (indicare il sistema di calcolo impiegato)	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Polli da carne			Annuale	<i>Triennale</i> (verifica documentale)	Report annuale	Annuale
Suini all'ingrasso			Annuale	<i>Triennale</i> (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: polli da carne 0,02, suini 0,0685.

23. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificata la **Tabella acque sotterranee**, inserendo la **Frequenza** e modificando la colonna **Controllo Arpae** come segue:

Piezometri (*)	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting	Controllo Arpae
Di controllo del lagone di stoccaggio liquami Pz 1; Pz 2; Pz a monte	pH, conducibilità, ammoniaca, cloruri		Annuale	Referti analitici	Annuale	Eventuale campione annuale - biennale - triennale

(\*) Si rimanda alle prescrizioni specifiche n. 56 (analisi verifica piezometri), n. 57 (piezometri a monte e a valle)

24. al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** viene modificata alla **Tabella spandimenti suolo eliminando** la parte finale della nota (\*) come segue:

(\*) Il campionamento dovrà riguardare ogni anno un appezzamento diverso, come dettagliato da specifica prescrizione. I parametri tra parentesi o parte di essi, si possono ricercare in sede di ispezione programmata

25. al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** vengono inserire le righe relative alla **Cessione effluenti** come segue:

<b>Cessione effluenti (modifica giugno 2022)</b>					
<b>Redazione documenti di trasporto</b>	Redazione/verifica documentazione	Ad ogni trasporto	<i>Triennale</i>	Conservazione documenti di trasporto obbligatorio	Annuale

26. il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificato inserendo il termine “medio/medi” come segue:

Nel portale AIA l’Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d’acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole)	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati (es. ovaiole)	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo-tonnellata di peso vivo dei capi medi	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati	m <sup>3</sup> /capo medio	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto ad evidenziare le modifiche apportate all’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1711 del 09/04/2021 (REV. 1), in modo da rendere nel documento di facile individuazione le parti variate, evidenziando le stesse con la dicitura (**modifica aprile 2021**); nella REV. 1 è stata riportata anche la prescrizione n. 54 come modificata e approvata con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1679 del 14/04/2020, che pertanto viene ora evidenziata con la dicitura (**modifica aprile 2020**);

Specificato che ogni aggiornamento delle planimetrie Allegato 3A - 3B - 3D - 3F comporta la modifica della prescrizione n. 67 del § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** e della prescrizione n. 86 del § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** e valutata la necessità di non riportare in tali prescrizioni la data della revisione, in modo da rendere meno modificabile il documento di AIA, **si modifica d’ufficio** l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020, come di seguito specificato:

1. viene modificata la prescrizione n. 67 del § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** come segue:

**67.** Il Gestore dovrà detenere presso l’allevamento l’Allegato 3A - 3B - 3D - 3F, ~~datata ottobre 2019~~, dell’installazione con indicati i locali o spazi adibiti a deposito di rifiuti.

2. viene modificata la prescrizione n. 86 del § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** come segue:

**86.** Il Gestore dovrà detenere presso l’allevamento l’Allegato 3A - 3B - 3D - 3F, ~~datata ottobre 2019~~.

Dato atto che la modifica d'ufficio dell'AIA per la Società Agricola Conti s.s. si configura come modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli alle BATC, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", con l'Allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

#### DETERMINA

- 1 di **recepire**, per quanto in premessa specificato, l'incongruenza rilevata dal PTR Agrozootecnica di Arpae presso l'installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli gestita dalla Società Agricola Conti s.s.;
- 2 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 della Società Agricola Conti s.s. con sede legale in Via Tombetta n. 663 del Comune di Bertinoro ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera c) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in

Comune di Forlimpopoli;

- 3 di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 per l'installazione sita in Via Trò n. 791 in loc. Selbagnone in Comune di Forlimpopoli gestita dalla Società Agricola Conti s.s.;
- 4 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 2), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A) **in relazione alla modifica in autotutela per le incongruenze rilevate dal PTR Agrozootecnica nella nota prot. n. PG/2022/43535 del 16/03/2022:**

- viene aggiornato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con riferimento alla **Tabella acque sotterranee**;

B) **in relazione alle integrazioni prodotte dalla ditta di cui alla nota prot. n. PG/2022/99394 del 15/06/2022 relative all'applicazione della BAT 21 ed all'installazione di un livello nel magazzino del capannone n. 1 dei suini:**

- viene aggiornato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornata al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** la **BAT 21 - SPANDIMENTO LIQUAME** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C3.2 VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**;
- vengono eliminate al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** le prescrizioni n. 72 e n. 74;

C) **in relazione all'aggiornamento dello strumento BAT-Tool nella versione che consente l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:**

- viene aggiornato il § **A5 ITER ISTRUTTORIO**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornata al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornata al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** la tabella riferita ai **SUINI** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

- viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- D) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)”:**
- viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 19 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- E) **in riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020,** si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell'Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:
- viene modificata al § **D2.1 FINALITÀ** la prescrizione n. 5 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene modificata al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** la prescrizione n. 8, n. 9 e n. 12 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - vengono eliminate al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** le prescrizioni n. 10 e n. 11 in quanto obsolete con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** inserendo le prescrizioni n. 12 bis e n. 12 ter con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** modificando la prescrizione n. 23 ed inserendo la prescrizione n. 24 bis con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 38, n. 39 e n. 41 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** modificando la prescrizione n. 51, inserendo le prescrizioni n. 41 bis, n. 53 bis, n. 53 ter, n. 53 quater, n. 56 bis ed eliminando le prescrizioni n. 52 n. 53 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene modificata al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 62 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** modificando le prescrizioni n. 68 e n. 69 ed inserendo le prescrizioni n. 69 bis e n. 69 ter con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** inserendo la prescrizione n. 84 bis con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene aggiornato il § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** con i contenuti specificati

nell'Allegato al presente provvedimento;

- viene aggiornato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene aggiornato il § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- viene modificato il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;

F) **in riferimento alla necessità di non riportare nelle prescrizioni la data della revisione delle planimetrie, in modo da rendere meno modificabile il documento di AIA:**

- viene modificata la prescrizione n. 67 del § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
  - viene modificata la prescrizione n. 86 del § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 5 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica giugno 2022);
- 6 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento le modifiche apportate dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1711 del 09/04/2021 (REV. 1) sono evidenziate con la dicitura (modifica aprile 2021);
- 7 di **precisare** che la prescrizione n. 54 riportata nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al presente provvedimento riporta la dicitura (modifica aprile 2020) in quanto modificata e approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1679 del 14/04/2020;
- 8 di **precisare** che:
- 8.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020;
  - 8.2 la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. D DET-AMB-2020-176 del 15/01/2020 di rilascio dell'AIA;
  - 8.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
- 9 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 10 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 11 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 12 di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 13 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Conti s.s.;
- 14 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Conti s.s..

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra  
La Dirigente delegata  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**